

interessi del mutuo, nella misura del 3%, e detto contributo verrà ceduto all' Istituto mutuante per maggior garanzia del servizio del mutuo stesso.

Il nuovo finanziamento pertanto potrebbe essere concesso, ove l'On. Consiglio lo ritenga opportuno, alle stesse condizioni di quello precedente. L'operazione dovrebbe in ogni modo riportare l'approvazione di S. E. il Capo del Governo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato, delibera di acogliere la suddetta richiesta di mutuo alle condizioni sopra indicate.

•••
 e - Richiesta da parte del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste di una ottava apertura di credito ai sensi dell' art. 3 della Legge 24 luglio 1930 n. 1146 -

Il Direttore Generale comunica che il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste ha richiesto a questo Istituto una nuova apertura di credito di L. 30.000.000, ai sensi dell' art. 3 della legge 24 luglio 1930 n. 1146, per provvedere